

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1181 del 26/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SALTEMI S.P.A. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Piazza Bettino Ricasoli n.15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività ricettiva alberghiera e stabilimento termale sito nel Comune di Bertinoro, Via Loreta n. 238
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1212 del 26/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisei APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SALTEMI S.P.A. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Piazza Bettino Ricasoli n.15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività ricettiva alberghiera e stabilimento termale sito nel Comune di Bertinoro, Via Loreta n. 238.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 03/12/2015, acquisita ai Prot. Com.li 21075 e 21078 e dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 09/12/2015 ai Prot. Prov.li 103994 e 103995, da **NUOVA SALTEMI S.P.A.**, nella persona di Gian Marco Rossi, in qualità di Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Piazza Bettino Ricasoli n.15, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito ad attività ricettiva alberghiera e stabilimento termale sito nel Comune di Bertinoro, Via Loreta n. 238, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 22/12/2015 Prot. Com.le 22306, acquisita al Prot. Prov.le 108458/2015, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Dato atto** che, in merito all'impatto acustico, il Comune di Bertinoro, con Nota Prot. Com.le 3507 del 23/02/2016 acquisita da Arpae al PGFC n. 3726 del 16/03/2016 a firma del Responsabile del Servizio Ambiente ed Edilizia Pubblica, ha comunicato quanto segue:

“... Vista la dichiarazione prodotta dalla ditta Nuova Saltemi S.p.A, presentata in allegato alla richiesta di A.U.A., con la quale il tecnico competente in acustica dichiara che, con riferimento alla situazione impiantistica di cui all'istanza di AUA, l'attività di albergo termale con piscine termali, svolta dalla ditta Nuova Saltemi S.p.A, in Via Loreta n.238, a Bertinoro, rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14.11.1997 e dalla classificazione acustica del territorio di Bertinoro, in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla-osta di cui all'art.8 della L. 26.10.1995 n.447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico”;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 7509 del 19/04/2016 a firma del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Bertinoro, avente ad oggetto “Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 – Ditta NUOVA SALTEMI S.p.A. – Leg. Rappr. Sig. ROSSI GIAN MARCO – Sede impianto a Bertinoro (FC) in Via Loreta n. 238 – RILASCIO NULLA OSTA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA”, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpa e al PGFC n. 5631 del 20/04/2016;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **NUOVA SALTEMI S.p.A.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **NUOVA SALTEMI S.p.A.** (C.F./P.IVA 00542530407), nella persona del Rappresentante dell'Impresa pro-tempore, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Piazza Bettino Ricasoli n.15, **per l'insediamento adibito ad attività ricettiva alberghiera e stabilimento termale sito nel Comune di Bertinoro, Via Loreta n. 238.**
2. Il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.
1. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **“ALLEGATO A e Relativa Planimetria”**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
4. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale,

relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

6. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
7. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
8. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad Hera S.p.A ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE**

### **PREMESSA**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. **ROSSI GIAN MARCO** in qualità di legale rappresentante della ditta **NUOVA SALTEMI S.p.A.**, con sede legale a Bagno di Romagna (FC) in P.zza Ricasoli n. 15, p.i. 00542530407, acquisita dal Comune di Bertinoro ai prott. 21075 e 21078 del 03/12/2015, relativa all'impianto con sede a Bertinoro (FC) – loc. Fratta Terme - in Via Loreta n. 238;

Visto il Parere FAVOREVOLE allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura rilasciato dall' ARPA - Sezione Provinciale di Forlì – Cesena PGFC 13432/2015 del 23/12/2015, pervenuto al Comune di Bertinoro in data 23/12/2015 prot. 22390;

Visto il parere favorevole allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura rilasciato da HERA S.p.A. - Direzione Acqua prot. 47895 del 14/04/2016, pervenuto al Comune di Bertinoro in data 18/04/2016 prot. 7402;

Visti:

- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 - "Norme in Materia Ambientale";
- la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni" approvata con D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- 

Visti:

- il D.Lgs. 152/06 "parte terza";
- la D.G.R. Emilia Romagna n. 286/2005 e 1860/2006;
- l'art. 58 c. 8 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato dall'Assemblea ATO con Delibera n. 13 del 17/12/2008;

### **CARATTERISTICHE**

RESPONSABILE DELLO SCARICO	Sig. ROSSI GIAN MARCO Leg. Rapp. NUOVA SALTEMI S.p.A.
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	Via LORETA n. 238 FRATTA TERME - BERTINORO (FC)
DESTINAZIONE INSEDIAMENTO	ATTIVITA' RICETTIVA ALBERGHIERA E STABILIMENTO TERMALE
POTENZIALITA' INSEDIAMENTO	25.000 mc./anno – 100 mc/giorno – 5,5 l./sec.
CLASSIFICAZIONE SCARICO	<u>ACQUE REFLUE DOMESTICHE ASSIMILATE:</u> ACQUE TERMALI DA REPARTO CURE INALATORIE, DA REPARTO FANGHI/BAGNI, DA PISCINE TERMALI <u>ACQUE REFLUE DOMESTICHE DA ATTIVITÀ</u> RICETTIVA ALBERGHIERA
RECETTORE DELLO SCARICO	FOGNATURA MISTA INTERCETTATA
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	DEGRASSATORI, DECANTATORI E FOSSA IMHOFF
IMPIANTO FINALE DI TRATTAMENTO	IMPIANTO DEPURAZIONE FORLI' – VIA CORRECCHIO

## PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, provenienti dall'insediamento in premessa indicato e con le caratteristiche sopra richiamate, è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate e, per quanto non previsto, delle normative vigenti in materia:

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, cucine e lavanderie ad uso dell'attività turistico alberghiera, unicamente gli scarichi derivanti da: **acque reflue termali**;
2. Non è ammesso lo scarico in fognatura dei fanghi termali per i quali deve essere previsto lo smaltimento ai sensi della normativa vigente in materia;
3. Le portate di scarico ammesse in fognatura non dovranno superare i seguenti valori massimi:  
**25.000 mc/anno;**  
**100 mc/giorno;**  
**5,5 l/sec.;**  
In occasione dello svuotamento (con cadenza semestrale) della piscina n. 1, il volume ammesso potrà raggiungere 230 mc/giorno. La Ditta dovrà comunicare a Hera, formalmente e con congruo anticipo, inizio e fine delle operazioni di svuotamento della piscina.
4. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti:  
**Cloruri** $\leq$ **30.000 mg/l;**  
**Azoto ammoniacale** $\leq$ **70 mg/l;**  
**Boro** $\leq$ **10 mg/l;** **Bario** $\leq$ **40 mg/l;**  
**Ferro** $\leq$ **10 mg/l;**  
**Alluminio** $\leq$ **5 mg/l**  
**Solidi sospesi totali** $\leq$ **500 mg/l;**  
**COD** $\leq$ **1500 mg/l;**  
**BOD5** $\leq$ **750 mg/l;**
5. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base dei volumi autorizzati. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse;
6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:  
**fossa Imhoff/degrassatori** (sulla linea di scarico delle acque reflue domestiche);  
**vasca decantazione fanghi** (sulla linea di scarico dei camerini fangoterapia);  
**misuratore di portata a ultrasuoni** (sulla linea di scarico acque reflue termali);  
**vasca di accumulo e rilancio** (sulla linea di scarico complessiva dello stabilimento);  
**pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico complessiva dello stabilimento) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo;
7. E' ammesso lo **spostamento del misuratore di portata a ultrasuoni**, attualmente installato sulla linea di scarico delle sole acque termali, sulla linea di scarico complessiva dello stabilimento. Il Gestore, una volta effettuata detta modifica impiantistica, dovrà darne tempestiva comunicazione a Hera;
8. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione;
9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque non meno di tre volte all'anno. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
10. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
11. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque;
12. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

14. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico;
15. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
16. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
17. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
18. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
19. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta la facoltà del Comune di revocare l'Autorizzazione allo scarico;
20. Con frequenza triennale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente ed all'ARPAE:
  - Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue per almeno i seguenti parametri: **Solidi Sospesi totali, BOD5, COD, Azoto ammoniacale, Oli e grassi animali e vegetali, Bario, Boro, Cloruri, Solfuri, Selenio, Cloro attivo libero.**  
I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato;
21. **Di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento** nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
22. Di adottare tutte le misure necessarie **per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**